

**Nuove determinazioni per la concessione dei contributi a valere sul “Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza”, di cui all’articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25**

**VISTI:**

- Il Regolamento (UE) 2023/2708 della Commissione del 28 novembre 2023 recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;
- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L352 24.12.2013), come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della commissione del 21 febbraio 2019 (GUUE L51 22.09.2019);
- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, (GUUE L327 del 21/12/2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- la Legge n. 234 del 24/12/2012 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea” e in particolare l'art. 52 “Registro nazionale degli aiuti di stato”;
- il D.M. n. 115 del 31/05/2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della L. n. 234 del 24/12/2012 e ss. mm. e ii.” e in particolare l'art. 6 “Aiuti nei settori agricoltura e pesca” e l'art. 9 “Registrazione degli aiuti individuali”;
- la l.r. n. 31 del 05/12/2008 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, ed in particolare l'art. 18 “Interventi sugli abbandoni produttivi e sugli abbattimenti” che dispone che siano istituiti aiuti idonei a sostenere programmi di prevenzione ed eradicazione delle epizootie e che con deliberazioni della Giunta regionale siano definite le modalità di concessione dell'aiuto;
- la l.r. n. 17 del 21/11/2011 “Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea” che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;

**RICHIAMATE** le deliberazioni di Giunta:

- n. XII/334 del 22.05.2023 “Disposizioni per la concessione dei contributi a valere sul Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25”;

- n. XII/521 del 26/06/2023 "Modifica delle disposizioni per la concessione dei contributi a valere sul "fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza", di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25";

**CONSIDERATO** che:

- in data 27 giugno 2023 in attuazione delle d.g.r sopra richiamate, è stato pubblicato il bando per l'attuazione del programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana (PSA) negli allevamenti suinicoli, con scadenza al 18 settembre 2023;
- in esito a detto bando sono state ammesse a finanziamento n. 39 domande per un contributo complessivo di € 506.773,48;
- a seguito dell'estensione dell'epidemia di Peste Suina Africana rinvenuta nei suini detenuti in alcuni allevamenti lombardi, si ritiene necessario incentivare ulteriormente l'adozione di misure atte a prevenire e contenere la diffusione della PSA nel territorio regionale prevedendo le seguenti azioni:
  - aumentare le tipologie di misure di biosicurezza rafforzata estendendone la finanziabilità a tutto il territorio regionale;
  - intensificare le misure di biosicurezza rafforzata negli allevamenti suini della Lombardia innalzando la percentuale di contributo a valere sui nuovi interventi; rimborsare anche le spese sostenute a far data dal 7/1/2022 da quegli allevatori che hanno già provveduto autonomamente a dotarsi delle recinzioni previste dalla d.g.r. 521/2023;

**VALUTATO** quindi:

- di incrementare le tipologie e l'intensità del finanziamento pubblico per le misure di biosicurezza rafforzata a favore delle imprese agricole, estendendone la finanziabilità a tutto il territorio regionale secondo le disposizioni contenute nell' allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto; e
- di sostenere le spese degli allevatori che a far data del 7 gennaio 2022 hanno provveduto autonomamente a realizzare recinzioni contro la diffusione della peste suina, secondo le disposizioni indicate nell'allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DATO ATTO** inoltre che:

- i contributi di cui all'allegato A "disposizioni regionali a valere sul Fondo di parte capitale per nuovi interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza" sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 2472 della Commissione, del 14/12/2022, e in particolare dell'art. 14 par.12 lett. a);
- i contributi di cui all'allegato B "Riconoscimento delle spese per la realizzazione delle recinzioni anti-cinghiale a far data dal 7.01.2022" sono

concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

- il beneficiario che riceve il contributo in de minimis deve sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi sulla sua posizione per quanto attiene alla nozione di impresa unica come definita all'art.2.2 lett.c) e d) del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg (UE) n. 2019/316;

**CONSIDERATO**, inoltre che, per quanto attiene ai contributi di cui all'allegato A il regolamento (UE) 2472/2022 prevede:

- all'art. 8 "*Cumulo*", che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso in cui il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al regolamento (UE) 2472/2022; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti;
- all'art. 9 "*Pubblicazione e informazione*", che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al Regolamento (UE) n. 2472/2022 relative alla presente misura e il testo integrale della stessa devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura Sovranità alimentare e Foreste;

**DATO ATTO** che:

- in data xx.xx.2023 la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste ha comunicato alla Commissione Europea, attraverso il Sistema SANI2 e conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 "*Pubblicazione e informazione*" e 11 "*Relazioni*" del Regolamento (UE) 2022/2472 la bozza del presente atto e il suo allegato parte integrante e sostanziale;
- a conclusione di tale procedura, in data xx.xx.2023, è stato registrato il regime di aiuto "XXXXXXXXXX" con il n. SA.xxxxxx (2023/XA);

**VISTE**

- la Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34, "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- la legge regionale 30 dicembre 2022 n. 35 "Bilancio di previsione 2023-2025";
- la legge regionale 7 agosto 2023, n. 2 "Assestamento al bilancio 2023 - 2025 con modifiche di leggi regionali";

**RITENUTO** pertanto per le motivazioni sopra esposte:

- di approvare l'allegato A "disposizioni regionali a valere sul Fondo di parte capitale per nuovi interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza"

- parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di attuare le disposizioni di cui all' allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto nel rispetto degli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo", 14 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria", del regolamento (UE) 2472/2022 e del regime di aiuto SA. xxxxxx (2023/XA)";
  - di intraprendere ogni misura necessaria, conseguente alla comunicazione in esenzione da notifica del presente atto, come disposto dagli articoli 9 "Pubblicazione e informazione" e 11 "Relazioni" del regolamento (UE) 2022/2472, e alla Commissione Europea;
  - di approvare l'allegato B "Riconoscimento delle spese per la realizzazione delle recinzioni anti-cinghiale a far data dal 07.01.2022" parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - di attuare le disposizioni di cui all' allegato B ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
  - di stabilire che la dotazione finanziaria è di 1.664.100,00 euro a valere sul capitolo di spesa 16.01.203.15893 esercizio finanziario 2023 del bilancio di previsione 2023-2025 incrementabile con ulteriori risorse che saranno iscritte a bilancio di previsione 2024-2026 sul capitolo di spesa 16.01.203.16537 con l'attivazione del fondo pluriennale vincolato;
  - di dare mandato al dirigente pro tempore della Unità Organizzativa " filiere vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario" di adottare con successivo provvedimento le disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2472/2022 e del regolamento (UE) 1408/2013, come modificato dal regolamento (UE) 316/2019, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi, oltreché di recepire ulteriori modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito delle mutate condizioni della diffusività della peste suina africana;

**CONSIDERATO** inoltre che, per quanto riguarda le misure di cui all'allegato A ai sensi dell'art 1. par. 4 e par. 5 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 definizioni punto 59), né saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

**DATO ATTO** che il contributo verrà concesso nell'ambito del regime di aiuto SA. xxxxxx (2023/XA) e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della L. n. 234 del

24/12/2012, "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea" e di cui al D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

**STABILITO** di demandare l'attuazione della presente misura al dirigente pro tempore della Unità Organizzativa "Filieri agroalimentari e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario" al quale sono altresì demandati i compiti relativi alle verifiche propedeutiche e l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

**ACQUISITO** il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla DGR n. X/6777 del 30/06/2017 e al decreto del Segretario Generale n. 6833 del 05/11/2019, oggi disciplinato dal decreto n. 15026 del 08/11/2021, ex DGR n. XI/5371 del 11/10/2021, "XVI Provvedimento Organizzativo" nella seduta del 28.11.2023;

**PRECISATO** che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli art. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e che si provvederà ad assolvere al relativo obbligo di pubblicazione contestualmente all'approvazione del presente atto;

**VISTI** la l.r. n. 20/08 "Testo Unico in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;

**VAGLIATE** ed assunte come proprie le predette valutazioni;

**AD UNANIMITA'** dei voti espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

### **Recepisce le premesse**

1. di approvare l'allegato A "disposizioni regionali a valere sul Fondo di parte capitale per nuovi interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza" parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di attuare le disposizioni di cui all' allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel rispetto degli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo", 14 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla

produzione agricola primaria", del regolamento (UE) 2472/2022 e del regime di aiuto SA. xxxxxx (2023/XA)";

3. di intraprendere ogni misura necessaria, conseguente alla comunicazione in esenzione da notifica del presente atto, come disposto dagli articoli 9 "Pubblicazione e informazione" e 11 "Relazioni" del regolamento (UE) 2022/2472, e alla Commissione Europea;
4. di approvare l'allegato B "Riconoscimento delle spese per la realizzazione delle recinzioni anti-cinghiale a far data dal 07.01.2022" parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di attuare le disposizioni di cui all' allegato B ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
6. di stabilire che la dotazione finanziaria è di 1.664.100,00 euro a valere sul capitolo di spesa 16.01.203.15893 esercizio finanziario 2023 del bilancio di previsione 2023-2025 incrementabile con ulteriori risorse che saranno iscritte a bilancio di previsione 2024-2026 sul capitolo di spesa 16.01.203.16537 con l'attivazione del fondo pluriennale vincolato;
7. di dare mandato al dirigente pro tempore della Unità Organizzativa "Filieri agroalimentari e zootecniche agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario" di adottare con successivo provvedimento le disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2472/2022 e del regolamento (UE) 1408/2013, come modificato dal regolamento (UE) 316/2019, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi, oltreché di recepire ulteriori modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito delle mutate condizioni della diffusività della peste suina africana;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia, nonché sul sito Amministrazione trasparente di Regione Lombardia ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.